

# Errore materiale nelle Gps, il preside tenuto a rettificare

## Non sempre è possibile attendere l'aggiornamento

Per un mio errore di compilazione mi sono trovata con un punteggio inferiore nelle Gps, ho fatto la segnalazione ma nulla è cambiato. Che cosa posso fare per ottenere i punti che mi spettano?

**lettera firmata**

La fretta con cui il ministero ha deciso di dare avvio alle nomine informatizzate porterà a diversi errori, reclami e segnalazioni di cui non sempre gli uffici tengono conto perché, si dice, l'amministrazione corregge solo i propri errori e sarà possibile rettificare solo durante il prossimo aggiornamento. Ma se il danno fosse grave? I docenti si sentono sempre rispondere che l'amministrazione non ha alcun potere di rettificare l'errore materiale poiché l'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 qualifica le graduatorie come immediatamente definitive. In realtà, in sede di verifica dell'autenticità dei titoli dichiarati, è pos-

sibile rettificare anche in aumento il punteggio, agendo secondo il principio generale di buona fede (art. 1375 c.c.). Il docente, come già accaduto in diversi casi, dovrà comunque, se il dirigente scolastico dovesse respingere il ricorso, rivolgersi a un giudice del lavoro. Segnalo, perché completamente attinente alla questione, la Sentenza del Tribunale di Novara n° 221/2021 - RG n. 174/2021. Il principio generale di buona fede impedisce di interpretare la norma consentendo la modifica del punteggio solo in diminuzione e non in aumento, quando il titolo sia stato dichiarato. Se all'esito delle verifiche sulla veridicità dei titoli debitamente e tempestivamente dichiarati, emerge la spettanza di un punteggio diverso da quello calcolato dal sistema informatico, sia esso inferiore o superiore, quest'ultimo deve essere rettificato dal dirigente competente.

**Laura Razzano**

2020, però, i docenti nominati in ruolo, con le modifiche al d.lgs. 297, intervenute con la legge n. 159/2019, potevano chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra scuola o accettare incarichi a tempo determinato, solo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità. Questo vincolo triennale è stato parzialmente superato dalle modifiche all'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, apportate dalla legge n. 106/2021 e n. 25/2022. Una volta superato l'anno di prova il docente, cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, è confermato in ruolo nella scuola di servizio. Al momento il docente, inseritosi nuovamente in graduatoria a maggio, può accettare una supplenza annuale per un'altra tipologia di posto o di classe di concorso per le quali abbia titolo, ma non potrà, salvo auspicate e ulteriori modifiche, tranne che per limitati casi particolari, presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione fuori dalla provincia di appartenenza.

**Laura Razzano**

### Posti in attesa del concorso

Nel caso non fossero approvate le graduatorie dei concorsi in tempo utile per poter svolgere il periodo di prova le supplenze saranno attribuite dalle graduatorie provinciali o da quelle di istituto? Saranno considerate annuali o temporanee?

**Lucia Riccardi  
Lodi**

Il ministero dell'istruzione, in una nota sul periodo di formazione e prova firmata il 25 agosto, che accompagna il decreto ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022, precisa che tali supplenze possono essere assegnate nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell'attività didattica, attraverso il sistema informativo.

Ricordo inoltre che lo svolgimento del periodo di formazione e prova richiede un servizio effettivamente prestato di almeno centotanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

**Laura Razzano**

—© Riproduzione riservata—

### Supplenza senza superare la prova

Sono una docente di scuola primaria licenziata per non aver superato l'anno di prova per la seconda volta. Sono ancora inserita nelle Gps 2022, potrò lavorare quest'anno? E con quale tipo di contratto?

**lettera firmata**

L'ordinanza ministeriale 112 prevede che non possano inserirsi in graduatoria i docenti dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova per la stessa classe di concorso e posto, se in possesso

del titolo quadriennale l'insegnante potrà lavorare come supplente dalle GPS della scuola dell'infanzia e non da quelle della primaria.

**Laura Razzano**

### Vincolo triennale e supplenza

Sono un docente immesso in ruolo nell'anno scolastico 2020 - 21 che ha superato l'anno di prova. Posso accettare una supplenza annuale ex art 36 del contratto nazionale? Avendo necessità di cambiare temporaneamente provincia potrò chiedere l'assegnazione

provvisoria?

**lettera firmata**

Ci troviamo di fronte a una grande confusione: il contratto prevede che si possano accettare le supplenze, ma le norme successive escludono i docenti dalle graduatorie a cui hanno titolo di essere inseriti, anche se di ruolo. L'art. 36 del vigente contratto della scuola, citato dal lettore, permette ai docenti a tempo indeterminato di accettare supplenze in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per un'altra classe di concorso, purché la durata sia annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto. Dall'anno scolastico

I quesiti, con nome, cognome e città, non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: [azienda-scuola@italiaoggi.it](mailto:azienda-scuola@italiaoggi.it)